

Sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra – Rappresentanza Generale per l'Italia Lloyd's, (20121) Milano, Corso Garibaldi, 86.
Tel. +39026378881 - e-mail servizioclienti@lloyds.com - www.lloyds.com¹.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Questionario e modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

¹Autorizzati ad operare in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.1.00008 dell'elenco dell'Isvap) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, soggetti al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

Indice

<p>a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1 di 12)</p>	<p>Nota informativa.....[3]</p> <p>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.....[3]</p> <p>B. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.....[4]</p> <p>C. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI.....[11]</p> <p>Glossario.....[14]</p>
<p>b) Condizioni di Assicurazione (pag. 1 di 17)</p>	<p>Scheda di copertura.....[16]</p> <p>Definizioni.....[17]</p> <p>Condizioni generali di assicurazione.....[18]</p> <p>Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa.....[20]</p> <p>Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico.....[25]</p> <p>Disciplina per le adesioni.....[29]</p> <p>Tabella premi.....[31]</p>
<p>c) Questionario e modulo di proposta (pag. 1 di 1)</p>	<p>Scheda di adesione.....[34]</p>

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Lloyd's ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet WWW.lloyds.com. e. I membri del Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 23.649 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli

membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2012: <http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report>

** Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0.8161 (fonte: www.bancaditalia.it).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione – denominato “**Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Patrimoniale**” - e' a copertura della responsabilità civile e professionale, derivante alla persona indicata nella Scheda di Copertura al punto 1 e che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente o autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti.

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa. Alle condizioni e con i limiti richiamati all'art. 13 B), nonché all'art. 12 (Oggetto dell'Assicurazione) delle “*Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità amministrativa e contabile*” la copertura assicurativa è estesa alla responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa dell'assicurato.

Il tutto come meglio identificato all'art. 13 A) e B) (Oggetto dell'Assicurazione)

Il Questionario di proposta (ed eventuali appendici di integrazione) e' lo strumento fondamentale (seppure non l'unico) tramite il quale l' Assicuratore trae le informazioni basilari per valutare il rischio, formulare la quotazione e decidere se e come accollarsi il rischio nonché i termini, le condizioni e le limitazioni del contratto, contro il pagamento del premio convenuto. Restano fermi gli obblighi, anche informativi, previsti e richiamati dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile e dell'art. 1 Condizioni Generali della Polizza

Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all' atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all' indennizzo (come da articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile e art. 1 Condizioni Generali).

Il Questionario e' parte integrante del contratto.

La Polizza non è soggetta a tacito rinnovo

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Artt. 13 e 14; Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico; Art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità amministrativa e contabile)

L'oggetto della copertura è in primo luogo definito nell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, con l'estensioni di cui all'Art. 14 (Estensioni di copertura) e le **esclusioni (non esaustive) di cui all'Art. 16.**

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)

L'assicurazione è principalmente volta a coprire l'obbligo risarcitorio (quale definito sub “Responsabilità civile”) derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per perdite patrimoniali (come definite) involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni - **escluso il dolo** - di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza, ivi comprese le somme eventualmente dovute per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

B) Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa

L'assicurazione inoltre è volta a coprire l'obbligo risarcitorio derivante all'Assicurato per danni cagionati con colpa grave – ed escluso il dolo – all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e più propriamente

- a seguito di azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione, dei quali quest'ultimi siano stati chiamati a rispondere direttamente a titolo di responsabilità solidale;
- a titolo di responsabilità amministrativa e contabile.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Avvertenza: la polizza include "condizioni aggiuntive e/o modificative delle condizioni generali relativamente all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico" con riguardo al quale viene estesa la copertura assicurativa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere,

- in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio di particolari funzioni istituzionali (progettista; direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; collaudatore; etc. – si raccomanda la lettura delle "Condizioni aggiuntive e/o modifiche all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico")
- per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente
- per smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina
- per attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore)
- per attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni
- per responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni
- per l'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata (sub PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA)
- limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, per i danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse
 - gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera
 - spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera (sub DANNI ALLE OPERE)
- per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato (sub DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI).

Le suddette coperture sub A) e B) comprendono, nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c., le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

ESTENSIONI

L'art. 14 (Estensioni) contiene alcune estensioni di copertura (alla cui lettura in dettaglio si rimanda), con riguardo ai seguenti rischi:

- A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale
- C) Attività di rappresentanza
- D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreto 81/2008
- E) Copertura personale distaccato
- F) Acquisizioni in economia
- G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003
- H) Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
- I) Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari

Avvertenza: le suddette estensioni sono soggette ai limiti, esclusioni e condizioni dettagliatamente indicate al medesimo art. 14, cui si rimanda e di cui si raccomanda la lettura

Inoltre, l'art. 18 riserva all'Assicurato la facoltà di acquistare una copertura assicurativa annuale per eventuali azioni nei propri confronti durante il periodo di validità della presente Convenzione, riferite a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura, **dietro pagamento di un relativo premio**, anche a coloro che dovessero cessare l'attività senza che ne sia intrapresa una nuova compresa tra quelle assicurabili.

FORMA CLAIMS MADE (Art. 17)

L'assicurazione è prestata in regime di Claims made, vale a dire per "Sinistri" (come definiti) denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione - alle condizioni e nei limiti di cui art. 17, cui si rimanda e di cui si raccomanda la lettura.

Avvertenza: (Postuma) con i limiti ed alle condizioni previste all'art. 17, nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili, è prevista una estensione della copertura per i Sinistri (come definiti) denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata in nel certificato.

Avvertenza (Secondo rischio): le estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga a garanzia degli stessi rischi, opera esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Avvertenza: (sub ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE) con riguardo all'estensione della garanzia al personale tecnico, in virtù delle condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico, per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

ESCLUSIONI: AVVERTENZA

L'Art. 16 include l'elenco dettagliato di una serie di esclusioni di copertura in relazione alle quali L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo. Si indicano qui in modo sintetico e per "titolazione", ed a puro titolo indicativo/esemplificativo, la principale area di ciascuna esclusione, raccomandandosi una attenta lettura ed analisi delle esclusioni medesime e dell'intero Art. 16. Le esclusioni di cui a tale Art. 16 riguardano o sono riferite a:

- a) danni corporali;
- b) attività quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- c) atti o fatti anteriori alla data di retroattività stabilita in polizza;
- d) responsabilità volontarie;
- e) stipula/modifica di assicurazioni nonché pagamento di premi;
- f) condotta dolosa; azioni od omissioni dalle quali l'assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione
- g) inquinamento, danno ambientale, muffa tossica e amianto;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe, ammende, sanzioni;
- l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
- m) sinistri collegati ad autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
- n) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato;
- o) energia nucleare o radioattività;
- p) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- q) attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
- r) danni materiali;
- s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- t) azioni sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.

Si segnala che - data anche la natura ed il tipo di copertura – rilevanti esclusioni o limitazioni alla copertura sono primariamente previste (direttamente o indirettamente) anche da altri articoli delle Condizioni Generali, come ad esempio gli Artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 5 (Variazioni del rischio), 6 (Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro), 17 (forma Claims Made), 20 (Persone non considerate terzi), che possono comportare delimitazioni o esclusioni di copertura ecc (ad esempio: ai sensi dell'art. 1 le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo). Si raccomanda un'attenta lettura integrale di tutti tali Articoli.

Avvertenza: con riguardo all'estensione della garanzia al personale tecnico, in virtù delle condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico, a parziale modifica ed integrazione di quanto precede, operano le seguenti esclusioni:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- c) stipula/modifica di assicurazioni nonché pagamento di premi;
- d) condotta dolosa;
- e) inquinamento, danno ambientale, muffa tossica e amianto;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
- h) sinistri collegati ad autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
- i) energia nucleare o radioattività;
- l) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) multe e penalità;
- n) azioni sociali di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
- o) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- p) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- q) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- r) per la prestazione pregressa di servizi;
- s) muffa tossica o uso di amianto
- t) per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- u) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

Avvertenza: con riguardo all'estensione della garanzia al personale tecnico, in virtù delle condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico, la copertura assicurativa è esclusa per le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

LIMITI DI INDENNIZZO E SOTTOLIMITI – FRANCHIGIA: AVVERTENZA

MASSIMALE – LIMITE DI INDENNIZZO (art. 15)

La Polizza offre copertura all'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale scelto tra le alternative di 1.000.000,00 , 2.500.000,00 oppure 5.000.000,00 ed indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo. Tale massimale costituisce il massimo importo dell'Indennizzo dovuto dagli Assicuratori

Avvertenza: nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati, con gli effetti indicati in tale clausola, alla cui lettura si rimanda

SOTTOLIMITI

La polizza prevede alcuni specifici sottolimiti:

- Corresponsabilità: la polizza copre fino alla concorrenza del massimale indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura
- Estensione “Perdite Patrimoniali derivanti dall’uso di derivati Finanziari: la polizza copre fino ad un massimale di Euro 50.000,00
- Estensione “Acquisizioni in economia”: la polizza copre fino ad un massimale di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato (esclusi i danni materiali e corporali)

FRANCHIGIA / SCOPERTO

non sono previsti franchigie o scoperti

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa e sul diritto all'indennizzo.

Resta integralmente ferma ed applicabile la disciplina dettata o richiamata dagli artt. 1892, 1893 e ss del codice civile nonché dai relativi principi di legge, cui si rimanda.

In relazione alle possibili cause di invalidità, risoluzione, cessazione etc. della copertura (e correlativa cessazione del diritto all'indennizzo), in aggiunta alle norme ed ai principi di legge applicabili, si ricorda quanto previsto dagli Artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) e 16 lett. n) (Rischi esclusi dall'Assicurazione), ai quali si rimanda.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato e/o la Contraente devono dare comunicazione scritta di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui agli artt. 1896 e 1897 codice civile, nonché dell'Art. 5 della Polizza, cui si rimanda.

Nel caso in cui, invece, all'atto della compilazione dell'apposito Modulo di Adesione/proposta alla copertura, l'assicurando dichiara di essere a conoscenza di uno o più fatti riportati nel predetto Modulo di Adesione, gli Assicuratori si riservano di non accettare la richiesta di adesione o di accettarla a condizioni speciali che sono dagli stessi comunicate all'Assicurando nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del Modulo di Adesione. In assenza di ricezione entro i 45 (quarantacinque) giorni stabiliti di comunicazioni da parte degli Assicuratori, l'adesione si intende accettata alle normali condizioni contrattuali; l'effetto dell'adesione decorre dalle date indicate al successivo paragrafo regolante la disciplina delle adesioni.

In caso di mancata accettazione da parte degli Assicuratori, sarà data specifica comunicazione all'assicurando, il quale avrà diritto alla restituzione del premio.

6. Premi

Il premio per il periodo di polizza è indicato nel prospetto riportato a pagg. 31-32 che costituisce parte integrante della presente Polizza, il quale individua gli Assicurati (come definiti) e li suddivide per categoria prevedendo per ciascuna di esse il relativo premio (suddiviso per massimale scelto).

La Polizza prevede una "Disciplina per le adesioni alla Convenzione", in virtù della quale il premio debba essere pagato dall'Assicurato/aderente entro 15 giorni dalla data di adesione.

Ai sensi dell'Art. 3 (Pagamento del Premio), l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato dall'Assicurato il pagamento del premio.

In caso di copertura di durata inferiore all'annuità il premio è calcolato in pro-rata temporis con un importo minimo dovuto equivalente a 9 mesi.

In ipotesi di Assicurato che ricopra più cariche presso Enti differenti, il premio dovuto sarà pari al 75% della somma dei premi relativi alle diverse adesioni/mansioni ricoperte. Nell'eventualità che le mansioni ricoperte siano maggiori di tre i Sottoscrittori richiederanno il premio equivalente al 75% delle tre mansioni rientranti nelle categorie a maggior rischio. Si intenderanno così ricoperte anche tutte le altre mansioni di livello minori a quelle dichiarate.

8. Diritto di recesso: Avvertenza

Ai sensi dell'art. 7 (Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro) dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso

Restano altresì fermi ed impregiudicati i diritti di recesso ed altri rimedi analoghi stabiliti dalla legge applicabile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 codice civile).. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione" (art. 2952 codice civile).

In base al primo comma di detto art. 1952 codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto ed alla copertura è la Legge Italiana (Art. 11)

11. Regime fiscale applicabile al contratto

al presente contratto si applicano le imposte Italiane

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In base a quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore delle seguenti circostanze

- (i) formale richiesta di risarcimento Danni (come definita) da parte del terzo**
- (ii) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile**

La mancata comunicazione all'Assicuratore di una Richiesta di Risarcimento produrrà gli effetti di cui all'art.1915 codice civile.

Si rimanda a quanto previsto dall' Art. 23 delle Condizioni Generali per la descrizione dettagliata degli inerenti e collegati diritti dell'Assicuratore ed obblighi degli Assicurati in materia di gestione dei sinistri (tra cui il diritto dell'Assicuratore di assumere direttamente la condotta della difesa e la necessità che qualsiasi avvocato o altro consulente da parte degli Assicurati sia preventivamente approvato dall'Assicuratore), nonché le conseguenze della loro violazione.

Restano fermi gli obblighi ed oneri di comunicazione e in materia di gestione dei sinistri previsti dalla legge e dai principi applicabili.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

Si segnala che in virtù dell'estensione della garanzia al personale tecnico, in virtù delle condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico, con specifico riguardo all'ESTENSIONE "DANNI ALLE OPERE" in ipotesi di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Si segnala la possibilità di rivolgersi in ogni caso all'Autorità Giudiziaria

Si ricorda che il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell' Ufficio Italiano dei Lloyd's Corso Garibaldi, 68, 20121 Milano.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio per alcune categorie di controversie - tra cui le controversie in materia di contratti assicurativi - e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

* * * * *

Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Generali La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto delle Condizioni Generali [Le Condizioni Generali contengono e racchiudono l'intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni Generali, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime.

Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi di tali Condizioni

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Nicoletta Andreotti

GLOSSARIO

I seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato ogni qualvolta siano usati nella Polizza, nel Certificato e nella presente Nota Informativa, sia che siano usati al singolare ovvero al plurale

Assicuratori:	L'Impresa di Assicurazione o il membro o membri del Lloyd's, indicati al punto 1 della Scheda di Copertura , che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Assicurato:	La persona nominativamente indicata al punto 2 della Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti, Il contratto di Assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Bilanci dei membri:	L'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;
Consumatore:	è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contraente:	L'assicurato stesso
Contratto d' Assicurazione:	il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendenti:	Le persone che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione.
Ente di Appartenenza:	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione o la Società Pubblica con il quale l'Assicurato abbia tuttora od abbia avuto in passato un rapporto di lavoro di servizio od un mandato;
Fondi dei membri presso i Lloyd's:	i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia:	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell'Assicurazione :	La somma dovuta agli Assicuratori,
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo, CONI e Federazioni Sportive, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Scheda di Polizza:	il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;
Scoperto:	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato:	è definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;
Sinistro:	La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Sottolimito:	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Tacito rinnovo:	è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

SCHEMA DI COPERTURA

1.	<u>Assicuratori:</u> Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's – Sindacato Sagicor
2.	<u>Contraente/Assicurato:</u> L'assicurato.
3.	<u>Periodo di assicurazione:</u> quello riportato in ciascun certificato di assicurazione con scadenza al 30 giugno di ogni anno
4.	4.1 <u>Massimale per sinistro per ciascun assicurato e per anno:</u> Opzione uno: Euro 1.000.000,00 Opzione due: Euro 2.500.000,00 Opzione tre: Euro 5.000.000,00 4.2 <u>Massimale per corresponsabilità:</u> Euro 12.000.000,00
5.	<u>Categorie assicurate e relativo contributo individuale:</u> Vedi tabella allegata
6.	<u>Data di retroattività:</u> 10 anni dalla data di effetto della copertura
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: 7.2 Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's: Italian Underwriting Srl

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori:	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della Scheda di Copertura .
Assicurato:	La persona nominativamente indicata al punto 2 della Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti,
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Commissario Straordinario:	Figura nominata per far fronte ad incarichi urgenti o straordinari nella Pubblica amministrazione o per la gestione degli enti locali. Si intendono comunque esclusi i commissari straordinari di Aziende Pubbliche di diritto privato (a titolo esemplificativo e non limitativo Spa, Srl).
Contraente:	L'assicurato stesso
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendenti:	Le persone che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione.
Ente di Appartenenza:	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione o la Società Pubblica con il quale l'Assicurato abbia tuttora od abbia avuto in passato un rapporto di lavoro di servizio od un mandato
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell'Assicurazione : Pubblica Amministrazione:	La somma dovuta agli Assicuratori, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo, CONI e Federazioni Sportive, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Revisore:	Figura dipendente della Pubblica Amministrazione che esercita in forma saltuaria l'attività di revisore presso altri Enti diversi dal proprio, a seguito di apposita abilitazione professionale. Si intendono esclusi i consulenti esterni della Pubblica Amministrazione
Sinistro:	La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato dall'Assicurato il pagamento del premio, secondo le modalità contenute nell'articolo "Disciplina per le adesioni alla convenzione".

Le parti convengono che nel caso in cui l'Assicurato ricopra più cariche presso Enti differenti, il premio dovuto sarà pari al 75% della somma dei premi relativi alle diverse adesioni/mansioni ricoperte. Nell'eventualità che le mansioni ricoperte siano maggiori di tre i Sottoscrittori richiederanno il premio equivalente al 75% delle tre mansioni rientranti nelle categorie a maggior rischio. Si intenderanno così ricoperte anche tutte le altre mansioni di livello minori a quelle dichiarate.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- A. formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
 - B. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.
- L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Durata e Proroga del Contratto

La presente polizza è stipulata per la durata riportata in ciascun certificato di assicurazione, cessando alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini di polizza ecceda l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA**

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.

B) Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa

L'assicurazione s'intende estesa

1) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi

2) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

C) Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreto 81/2008

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge (ove previsto), la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

F) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorchè conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

H) Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.

I) Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di incarico per la gestione di tali strumenti finanziari. La presente garanzia è prestata con un sottolimito di Eur. 50.000,00

Art. 14 BIS Associazioni ed Unioni di Enti

Considerato che gli Enti pubblici possono costituire ai sensi di legge apposite associazioni od Unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali conferite all'Assicurato dall'Associazione o dall'Unione presso la quale risulta inquadrato.

In caso di eventuali ulteriori mansioni si applica il disposto dell'art. 3 per il cumulo di cariche.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia a carico dei singoli Assicurati.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali di qualsiasi tipo;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 14 lett. C, oppure salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
- c) atti od omissioni da parte qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; azioni od omissioni dalle quali l'assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 – 335 BIS del codice penale)
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
- m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
- n) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza.
- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria, fermo restando la copertura della responsabilità amministrativa, cui articolo 13 sezione B) e derivante da errori od omissioni negli atti certificativi o autorizzativi di pertinenza del personale sanitario.

L'assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:

- r) danni materiali di qualsiasi tipo;
- s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- t) all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.

Art. 17 – Validità temporale dell'Assicurazione – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state

presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

L'assicurazione conserva la propria validità anche in caso di cessazione dell'attività, qualora venga intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili in base alla presente Convenzione. In tale caso l'adeguamento del premio, in aumento o diminuzione, sarà dovuto con effetto dalla prima scadenza successiva al mutamento dell'attività.

Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività per la quale risulta assicurato senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con la presente Convenzione, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successive alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata in nel certificato.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art.18 – Estensione periodo retroattivo per gli assicurati che hanno cessato l'attività'

Nel caso di cessazione dell'attività' senza che sia stata intrapresa una nuova attività' compresa tra quelle assicurabili con le medesime modalità' di adesione alla convenzione e previo il pagamento di un premio aggiuntivo equivalente al 100% del premio corrispondente all'ultima mansione, e' riservata all'assicurato la facoltà' di acquistare la copertura assicurativa annuale per eventuali azioni nei propri confronti durante il periodo di validità' della presente Convenzione, riferite a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di retroattività' indicata al punto 6 della Scheda di Copertura. **Resta fermo quanto disposto dall'Art. 16 lett. n.**

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresi S. Marino e la Città del Vaticano.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed

avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c., ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura (di seguito denominata Broker) mandato alla gestione ed esecuzione della presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione inclusa l'intimazione del recesso e della disdetta effettuata dal Broker, per conto e nell'interesse del Contraente/Assicurato, al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla Società indicata al punto 7.2 della Scheda di Copertura (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13 lettere **A)** e **B)**, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- C)** Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
- progettista;
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - verificatore e validatore ai sensi de DPR 207/2010 (EX L 166/2002) e del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche;
 - altro personale tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- D)** Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- E)** Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione e verifica dei progetti così come prevista dal DPR 207/2010 (ex legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;**

- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 14 lett. C, oppure salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;
- h) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
- n) all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- o) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- p) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- q) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- r) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- s) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- t) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- u) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.

DISCIPLINA PER LE ADESIONI ALLA CONVENZIONE

- Per l'adesione alla presente convenzione è previsto che ciascun assicurato provveda, direttamente, al versamento del premio dovuto, determinato come segue:

L'Assicurazione si intende valida per l'intero periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel certificato ed anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio alla sola condizione che l'Assicurato risulti in regola con il pagamento del premio da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di adesione.

Ciascun contraente dovrà altresì compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere il Modulo d'Adesione ed inviarlo entro 15 giorni dalla data di adesione, al Coverholder dei Lloyd's e corrispondere il premio dovuto come sopra descritto.

In tale caso l'assicurazione decorrerà:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza, come riportato nella scheda di adesione, a condizione che il relativo premio sia pagato.

La compilazione, sottoscrizione, l'invio del Modulo di Adesione ed il pagamento del relativo premio comportano l'automatica adesione alla presente Convenzione, salvo quanto di seguito specificato.

L'Assicurazione è operante in conformità al relativo Periodo di Validità, come disciplinato, nel caso in cui l'assicurato attesti, tramite la compilazione del Modulo di Adesione di non essere a conoscenza di fatti o circostanze pregresse alla data di firma del Modulo, suscettibili di poter cagionare un sinistro e di quant'altro richiesto al punto C) del Modulo stesso.

Nel caso in cui, invece, all'atto della compilazione dell'apposito Modulo di Adesione alla Convenzione, l'assicurato dichiara di essere a conoscenza di uno o più fatti riportati nel predetto Modulo di Adesione, gli Assicuratori si riservano di non accettare la richiesta di adesione o di accettarla a condizioni speciali che sono dagli stessi comunicate all'Assicurando nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del Modulo di Adesione. In assenza di ricezione entro i 45 (quarantacinque) giorni stabiliti di comunicazioni da parte degli Assicuratori, l'adesione si intende accettata alle normali condizioni contrattuali; l'effetto dell'adesione decorre dalle date indicate al precedente paragrafo punto a) regolante la disciplina delle adesioni.

In caso di mancata accettazione da parte degli Assicuratori, sarà data specifica comunicazione all'assicurato, il quale avrà diritto alla restituzione del premio.

In caso di accettazione da parte degli Assicuratori a condizioni differenti da quelle della presente Convenzione, l'assicurato ha a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta degli Assicuratori entro i quali può manifestare il proprio assenso alle diverse condizioni proposte dagli assicuratori e attraverso il pagamento dell'eventuale sovrappremio o il proprio diniego all'adesione con annessa richiesta di restituzione del Premio. In caso di accettazione l'Assicurazione decorre dalle date indicate al paragrafo regolante la disciplina delle adesioni.

Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa / Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all'atto dell'adesione nel periodo di polizza **l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori senza dover corrispondere il maggior premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in garanzia.**

Si precisa altresì che, in caso di svolgimento di più mansioni presso Enti diversi, fatto salvo quanto previsto alle lettere C) ed E) dell'art.14, l'Assicurato dovrà dichiarare all'atto dell'adesione tutte le mansioni svolte e pagare il relativo premio, come previsto dall'articolo 3 e conteggiato dal sito internet messo a disposizione dal Broker.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 05 - Variazioni del rischio.

Art. 08- Durata e Proroga della del contratto

Art. 12 - Corresponsabilità.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 20- Persone non considerate terzi.

Art. 24 – Clausola Broker

LETTERA B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE relativa ESTENSIONI GARANZIA PER IL PERSONALE TECNICO

CLAUSOLA DI MODALITA' DI ADESIONE

Data

Il Contraente

.....

CATEGORIE ASSICURATE E PREMI LORDI

Quadro generale	Unioni e Associazioni di Comuni/ con personalità giuridica/ Comuni:	Province:	Regioni /AATO:	Ospedali/ Case di Riposo :	ASL/ARPA/ IPAB/ASP/AT ER:	Camere di Commercio:	Consorzi/Comunità Montane/ Aziende Pubbliche	Autorità Garante	Ministeri/ Magistrature Speciali (Tar, Consiglio di Stato, Corte Conti)/ Agenzia delle Entrate/ Altre amministrazioni statali:	Università e Scuole:	Federazioni/ CONI:	Premio per massimale Eur. 1.000.000	Premio per massimale Eur. 2.500.000	Premio per massimale Eur. 5.000.000
A Dirigenti tecnici con attività di progettazione/ Dirigenti e non Dirigenti Legali iscritti all'Albo Speciale / Alte professionalità	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione e/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione e/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione e/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali	Alta Professionalità / Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione e/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali	Dirigenti Tecnici con attività di progettazione e/ Legali	n.a.	€ 446	€ 637	€ 890
B Organo di vertice / Commissario Straordinario	Sindaco /Commissario Straordinario	Presidente / Commissari o Straordinario	Presidente/ Commissari o Straordinario	Direttori (Generale, Amm.vi, Sanitario) / Commissari o Straordinario	Direttori (Generale, Amm.vi, Sanitario, Direttore Sociale)/ Commissario Straordinario	Presidente	Presidente / Commissari (CRI)	Presidente/ Commissario Straordinario	Capi Gabinetto Capo della polizia/ Direttore generale P. Sicurezza	Rettore / ProRettore	Presidente	€ 397	€ 566	€ 791
C Posizioni Organizzative Tecniche con attività di progettazione e altri dipendenti tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica con attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	n.a.	€ 347	€ 496	€ 695
D Altri Organi	Vice Sindaco / Segretario Generale / Direttore Generale	Vice Presidente / Segretario Generale / Direttore Generale	Vice Presidente / Segretario Generale / Direttori Generali	Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale	Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale	Vice Presidente / Segretario Generale	Vice Presidente / Segretario Generale / Direttore Generale	Segretario Generale / Commissario	Capi Dipartimento	Direttore Amministrativo	Vice Presidente / Segretario Generale / Direttore Generale/Medici Federali	€ 249	€ 354	€ 496
E Dirigenti Amministrativi / Attività specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio Sindacale	Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori	Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori	Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori	Dirigenti amministrativi / Collegio Sindacale	Dirigenti amministrativi / Collegio Sindacale / Dirigenti Sanitari Medici e non Medici	Dirigenti amministrativi / Collegio dei Revisori	Dirigenti amministrativi / Collegio Sindacale	Dirigenti Amministrativi / Direttore/	Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Prefetti / Vice Capo Dipartimento / Dirigenti Generali Dirigente Superiore /Dirigente primo Magistrati con funzioni di controllo (componenti collegio sindacale o di revisione)	Dirigente Amministrativo / Direttore di Dipartimento / Presidi / Vice Presidi / Direttori Didattici	Collegio dei Revisori	€ 198	€ 284	€ 397

	Altri Amministratori / Assessori	Assessori / Presidenti di Circoscrizione / Presidenti di Municipio	Assessori	Assessori /Amministratori	/Amministratori	/Amministratori	Giunta	Amministratori	Amministrato ri	Vice Questore aggiunto/ Commissario capo	Componenti CDA	Consiglieri/m embri della Giunta /Dirigenti						
F													€	194	€	277	€	388
	Posizioni Organizzative Amministrative e altri dipendenti Amministrativi	P.O Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi / Ufficiali di Polizia Locale	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi / Ufficiali di Polizia Locale	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi	P.O Amministrati va / Dipendenti Amministrati vi	Responsabili di struttura / Segretari Amministrati vi di Plesso / Ufficiale Rogante / Vice Direttore Dipartimento / Responsabili d'ufficio / Responsabili Sicurezza	Dipendenti Amministrati vi						
G													€	173	€	249	€	348
	Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità	Consiglieri	Consiglieri	Consiglieri	Dirigenti Sanitari Medici e non medici / Personale sanitario del comparto	NA	Consiglieri	Consiglieri	n.a.	n.a. Sergenti	Componenti commissioni di concorso, selezioni, gare	n.a.						
H													€	155	€	221	€	310
	Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità	NA	NA	NA	Personale sanitario del comparto	Personale sanitario del comparto	NA	NA	n.a.	n.a.	Insegnanti	n.a.						
I													€	136	€	193	€	270
	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione	n.a.						
E1													€	198	€	284	€	397
	Posizioni Organizzative Tecniche senza attività di progettazione	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione e / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici	n.a.						
E2													€	173	€	249	€	348

N.A. = Non assicurabile;
P.O. = Posizione Organizzativa

**PREMIO MINIMO GARANTITO
PARI A 9 MESI**

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

Il sottoscritto prende atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed acconsente, ai sensi della predetta normativa , al trattamento dei dati da parte della compagnia.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, COMMA SECONDO, REGOLAMENTO ISVAP 26 MAGGIO 2010, N. 35, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUITO DA

A) NOTA INFORMATIVA, COMPENSIVA DEL GLOSSARIO;

B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;

C) QUESTIONARIO E MODULO DI PROPOSTA.

DATA

IL CONTRAENTE
